



Provincia di Ravenna

N. 49 delle deliberazioni

N. 46945 di protocollo

SEDUTA DEL 27 maggio 2003

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

L'anno **duemilatre**, addì **ventisette** del mese di **maggio** alle ore 16.10, si è riunito il Consiglio Provinciale sotto la presidenza della Sig.a **MENGHETTI Natalina**, Presidente del Consiglio, in seduta **pubblica** in sessione **straordinaria** di prima convocazione :

Presidente della Provincia	GIANGRANDI Francesco	P A <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Consiglieri della Provincia:		
	P A	P A
1 ALBONETTI Martino	X X	16 MAZZOLANI Massimo
2 BENELLI Giovanna Maria	X X	17 MAZZOTTI Mauro
3 BETTOLI Alessandro	X X	18 MENGHETTI Natalina
4 CASADIO Oriano	X X	19 MOHAMUD GIAMA Omar
5 CASAMENTO Fabrizio	X X	20 MONTI Giovanni
6 COATTI Alessandra	X X	21 PLAZZI Saverio
7 CONTI Franco	X X	22 PULA Paola
8 DELL'AMORE Renzo	X X	23 RAMBELLi Elena
9 FAROLFI Marta	X X	24 RAMBELLi Eros
10 FIACCHI Roberto	X X	25 SCELSA Amedeo Natalino
11 FIAMMENGHI Valdimiro	X X	26 SOLAROLI Valeriano
12 FOSCHINI Nereo	X X	27 SPADONI Gianfranco
13 GALASSINI Vincenzo	X X	28 TODISCO Alessandro
14 LEO Nicola	X X	29 VALGIMIGLI Secondo
15 MALDINI Mario	X X	30 ZOLI Angelo

Presenti n. 24

Assenti n. 7

ASSISTE il Segretario Generale Mario Capaldi;

Essendo i presenti n. 24 su n. 31 componenti il Consiglio in carica e su n. 31 componenti il Consiglio assegnati alla Provincia e cioè: il Presidente della Provincia e n. 30 Consiglieri ed essendo, pertanto, l'adunanza legale, il Presidente del Consiglio dichiara aperta la seduta, ed invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sottoindicato.

Per la votazione segreta vengono nominati dal Presidente del Consiglio scrutatori i Signori Consiglieri: *Solaroli Valeriano; Benelli Giovanna Maria; Plazzi Saverio;*

OGGETTO n.: 1 (punto 14 all'o.d.g.)



/DM

STEPRA SOCIETÀ CONSORTILE MISTA A R.L.: *MODIFICHE ALLO STATUTO E AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE'*

L'Assessore alle Politiche per lo sviluppo, per l'industria, l'artigianato ed il commercio Bruno Baldini

riferisce :

che con la propria deliberazione n. 220/83518 del 19.12.2000 ad oggetto "Società Consortile mista STEPRA arl: modifiche allo statuto e aumento del capitale sociale" si deliberava:

1. **DI APPORTARE** allo statuto della STEPRA Società Consortile Mista a r.l. le modificazioni sottoindicate:
 - All'art. 4, comma 1°, dello Statuto (allegato A della suddetta delibera) dopo il punto e) sono aggiunti i seguenti punti:
 - f) svolgere una serie di attività di supporto ed assistenza tecnica per avvicinare enti locali ed imprese ai programmi di finanziamento comunitari e/o nazionali, comprendenti in particolare: il monitoraggio costante delle principali fonti di finanziamento e delle opportunità derivanti da programmi e iniziative comunitarie e/o nazionali, l'attivazione di strategie ed azioni di informazione, promozione e sensibilizzazione sulle tematiche di interesse per gli operatori economici ed istituzionali locali, l'offerta di un'informazione mirata e "su misura" per progetti specifici, l'assistenza tecnico-progettuale nella redazione delle domande e nella compilazione della modulistica per l'accesso ad agevolazioni e finanziamenti comunitari e/o nazionali e per la predisposizione e la presentazione di progetti, con riferimento, sia alla fase di preparazione degli stessi, che alla fase di presentazione e valutazione delle proposte, seguire l'iter della candidatura sostenendola adeguatamente.
 - g) acquisire in proprietà, trasformare per il mercato, vendere, locare (anche locazione finanziaria), concedere diritti reali relativamente ad aree ed immobili destinati o destinabili all'insediamento di attività industriali, artigianali, commerciali, direzionali, turistiche e residenziali.
 - h) svolgere tutte le attività previste alle lettere a) e b) del 2° comma dell'art. 17 della L. 240/81.
 - All'art. 4, comma 2°, dopo le parole "patrimoniali ed economiche...." le parole "che si renderanno necessarie" sono sostituite dalle seguenti: "ed assumere partecipazioni ed interessi in altre società e/o Enti sia pubblici che privati che si renderanno necessarie od utili a favorire il raggiungimento dell'oggetto sociale".....
 - All'art. 6, il capitale sociale è modificato da lire 175.000.000 (centosettantacinquemilioni) a "euro 1.300.000 (unmilionetrecentomila)" e, al 3° capoverso, i "7/10" sono sostituiti da "70%".
 - All'art. 15, la dicitura un voto per ogni mille lire è sostituita con "un voto per ogni euro".
 - All'art. 25, ultimo paragrafo, dopo i suoi compiti sono aggiunte le parole "e compensi"

che la società STEPRA Società Consortile Mista a r. in relazione alle attività preventivate, al volume degli interventi su cui va ad operare, del conseguente impegno finanziario necessita di un aumento di capitale sociale;

che la Provincia di Ravenna detiene una quota percentuale del 48,5102 del capitale sociale come la Camera di Commercio di Ravenna e le restanti quote sono detenute dai 18 Comuni della provincia e dalla Comunità Montana;

che riguardo all'assetto societario e statutario occorre procedere ad un'Assemblea Straordinaria con i seguenti obiettivi :

1. apportare allo Statuto di STEPRA Società Consortile Mista a r.l., alcune modificazioni inerenti la doppia presenza di Presidente e Vice presidente per dare validità ai Consigli di Amministrazione;
2. adeguare il capitale sociale per i perseguimento degli scopi proposti, con un aumento di capitale di EURO 860.000,00= da effettuarsi tramite la sottoscrizione di quote parte di Provincia di Ravenna Camera di Commercio, Comuni e Comunità Montana. Per il perseguimento di questo obiettivo Provincia di Ravenna e Camera di Commercio si sono impegnate a sottoscrivere l'aumento proposto con disponibilità a coprire anche eventuali quote inoptate di Comuni fino al concorso dei seguenti importi per ognuno dei due enti:
 - anno 2003 EURO 130.000,00=;
 - anno 2004 EURO 150.000,00=;
 - anno 2005 EURO 150.000,00=;

e pertanto propone:

- di apportare allo Statuto di STEPRA Società Consortile Mista a r.l., le seguenti modificazioni:
All'articolo 23:
le parole:
“.....dei consiglieri in carica, fra i quali vi sia anche il Presidente e il Vicepresidente....”
sono sostituite dalle parole:
“.....dei consiglieri in carica, fra i quali vi sia anche il Presidente o il Vice Presidente....”
- di impegnarsi a sottoscrivere una quota dell'aumento di capitale sociale corrispondente al 48,5102 % del capitale sociale detenuto pari ad EURO 417.187,72= ripartiti in tre anni; ed a sottoscrivere le eventuali quote dell'aumento di capitale sociale inoptate dai Comuni della provincia e Comunità Montana per un massimo di Euro 12.812,28=;

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

UDITA la relazione dell'Assessore;

UDITI gli interventi dei Consiglieri della Provincia;

VISTA l'istruttoria del Settore Attività Produttive;

SENTITO il parere della Commissione Consiliare competente;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del Responsabile della Ragioneria;

VISTA la dichiarazione del dirigente settore bilancio e programmazione finanziaria con la quale si da atto della copertura degli oneri finanziari derivanti dall' accensione del mutuo nel bilancio pluriennale 2003-2005;

OMISSIS

CON voti n. 16 favorevoli e n. 7 contrari: Scelsa, Foschini, Maldini, Galassini, Benelli (Forza Italia); Farolfi e Mazzolani (Alleanza Nazionale) su n. 24 consiglieri presenti, n. 23 consiglieri votanti e n. 1 consigliere astenuto: Spadoni (UDC);

D E L I B E R A

DI APPORTARE allo Statuto di STEPRA Società Consortile Mista a r.l le seguenti modificazioni:

All'articolo 23:

le parole:

“.....dei consiglieri in carica, fra i quali vi sia anche il Presidente e il Vicepresidente....”

sono sostituite dalle parole:

“.....dei consiglieri in carica, fra i quali vi sia anche il Presidente o il Vice Presidente....”

DARE ATTO che a seguito delle suddette modificazioni lo Statuto di STEPRA Società Consortile Mista a. r. l. risulta essere determinato nel testo Allegato sub A) parte integrante della presente deliberazione;

DI IMPEGNARE la Provincia di Ravenna a sottoscrivere una quota dell'aumento di capitale sociale corrispondente al 48,5102 % del capitale sociale detenuto pari ad EURO 417.187,72= (diconsi euro quattrocento diciassettemila-centoottantasette/72) in tre anni così ripartiti:

- anno 2003 EURO 130.000,00=;
- anno 2004 EURO 143.593,86=;
- anno 2005 EURO 143.593,86=;

DI IMPEGNARE la Provincia di Ravenna a sottoscrivere le eventuali quote dell'aumento di capitale sociale inoptate dai Comuni della provincia e Comunità Montana per un massimo di Euro 12.812,28= così ripartiti:

- anno 2004 EURO 6.406,14=;
- anno 2005 EURO 6.406,14=;

DI IMPUTARE la spesa totale di Euro 430.000,00= come segue:

- anno 2003 la spesa di EURO 130.000,00= (diconsi euro centotrentamila/00 all'articolo PEG 21608/1 "Sottoscrizione quote società diverse" del bilancio 2003 finanziato con mutuo);
- anno 2004 la spesa di EURO 150.000,00= (diconsi euro centocinquantamila/00 all'articolo PEG 21608/1 "Sottoscrizione quote società diverse" del bilancio 2004 finanziato con mutuo);
- anno 2005 la spesa di EURO 150.000,00= (diconsi euro centocinquantamila/00 all'articolo PEG 21608/1 "Sottoscrizione quote società diverse" del bilancio 2005 finanziato con mutuo);

DI DARE ATTO della copertura degli oneri finanziari derivanti dal ricorso all'indebitamento nel bilancio pluriennale 2003-2005.

Successivamente,

su proposta del Presidente del Consiglio

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

CON voti n. 16 favorevoli e n. 7 contrari: Scelsa, Foschini, Maldini, Galassini, Benelli (Forza Italia); Farolfi e Mazzolani (Alleanza Nazionale) su n. 24 consiglieri presenti, n. 23 consiglieri votanti e n. 1 consigliere astenuto: Spadoni (UDC);

D E L I B E R A

Dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile.



Provincia di RAVENNA

ISTRUTTORIA

per la presentazione di proposta di deliberazione da sottoporre

ALLA GIUNTA

AL CONSIGLIO

SETTORE: Attività produttive

SERVIZIO: Artigianato, industria

DATA, mercoledì 7 maggio 2003

Oggetto: STEPRA SOCIETÀ CONSORTILE MISTA A R.L.: MODIFICHE ALLO STATUTO E
AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE'

SETTORE INTERESSATO

Il sottoscritto Responsabile del Settore interessato **ESPRIME ai sensi ed agli effetti dell'articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta della deliberazione in oggetto.

Ravenna, mercoledì 7 maggio 2003

IL DIRIGENTE DEL SETTORE/SERVIZIO
(Dott. Alfrando Manaresi)

SETTORE RAGIONERIA

Il sottoscritto responsabile della ragioneria **ESPRIME, ai sensi ed agli effetti dell'articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto

Ravenna,

IL RAGIONIERE CAPO
(Dott. Silva Bassani)



Provincia di Ravenna

ALLEGATO A

Alla deliberazione di Consiglio provinciale n. 49 del 27 maggio 2003



STATUTO

DENOMINAZIONE – OGGETTO – SEDE- DURATA

ARTICOLO 1

Promossa dall'Amministrazione Provinciale di Ravenna, dalla Camera di Commercio, da tutti i Comuni della Provincia di Ravenna e dalla Comunità Montana dell'Appennino faentino ed estesa ad Enti pubblici e privati di qualsiasi natura economica, finanziaria e giuridica, è costituita una società consortile a responsabilità limitata denominata "SVILUPPO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI RAVENNA – S.T.E.P.R.A. Società Consortile Mista"

La società viene costituita dagli Enti promotori con le finalità previste dagli artt. 2602, 2615-ter del C.C. e dalla L. 21/5/1981 n.240.

ARTICOLO 2

La società ha sede legale in Ravenna ora in Viale Farini n.14 presso la Camera di Commercio I.A.A. di Ravenna. La società potrà istituire o sopprimere ovunque, anche all'estero filiali, sedi secondarie, succursali, agenzie, uffici e rappresentanze.

ARTICOLO 3

La durata della società è fissata al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea anche in sede di liquidazione.

ARTICOLO 4

Oltre che gli scopi e le finalità previsti dagli articoli 2602 e 2615 -ter del C.C., nonché dalla L. 240 del 1981, la società ha per oggetto:

- a) la promozione rivolta ad investitori e imprese in Italia e all'Esterò per sollecitare insediamenti produttivi, in particolare su aree pubbliche ora esistenti, nell'ambito del territorio della Provincia di Ravenna;
- b) promuovere l'organizzazione e la predisposizione anche mediante apposite



convenzioni fra Enti Pubblici e imprenditori privati detentori di aree destinate ad insediamenti produttivi, degli strumenti necessari al fine di costituire un referente organico per l'orientamento delle imprese nella scelta degli insediamenti;

- c) svolgere attività di coordinamento fra Enti Pubblici al fine di orientare e favorire le politiche di investimenti sulle aree provinciali sulla base di studi e ricerche volte a verificare le tendenze degli investitori e delle imprese interessati;
- d) promuovere, in collaborazione con gli enti preposti alla formazione professionale, ricerche e monitoraggi tendenti a conoscere i livelli e i settori di formazione professionale in relazione alle richieste degli imprenditori che scelgono di insediarsi nel territorio provinciale;
- e) promuovere forme di intervento da parte di Istituti di credito e/o di Gruppi finanziari, anche nel capitale sociale, o comunque mediante convenzione, al fine di agevolare sotto il profilo finanziario l'insediamento, l'avvio e il consolidamento delle attività produttive nel territorio Provinciale.
- f) svolgere una serie di attività di supporto ed assistenza tecnica per avvicinare enti locali ed imprese ai programmi di finanziamento comunitari e/o nazionali, comprendenti in particolare: il monitoraggio costante delle principali fonti di finanziamento e delle opportunità derivanti da programmi e iniziative comunitarie e/o nazionali, l'attivazione di strategie ed azioni di informazione, promozione e sensibilizzazione sulle tematiche di interesse per gli operatori economici ed istituzionali locali, l'offerta di un'informazione mirata e "su misura" per progetti specifici, l'assistenza tecnico-progettuale nella redazione delle domande e nella compilazione della modulistica per l'accesso ad agevolazioni e finanziamenti comunitari e/o nazionali e per la predisposizione e la presentazione di progetti, con riferimento, sia alla fase di preparazione degli stessi, che alla fase di presentazione e valutazione delle proposte, seguire l'iter della candidatura sostenendola adeguatamente.



- g) acquisire in proprietà, trasformare per il mercato, vendere, locare (anche locazione finanziaria), concedere diritti reali relativamente ad aree ed immobili destinati o destinabili all'insediamento di attività industriali, artigianali, commerciali, direzionali, turistiche e residenziali.
- h) svolgere tutte le attività previste alle lettere a) e b) del 2° comma dell'art. 17 della L. 240/81.

Al fine di conseguire gli scopi sociali la società potrà compiere tutte le attività immobiliari, mobiliari, finanziarie patrimoniali ed economiche ed assumere partecipazioni ed interessenze in altre società e/o Enti sia pubblici che privati che si renderanno necessarie od utili a favorire il raggiungimento dell'oggetto sociale, con divieto delle operazioni finanziarie di cui all'art. 1 della Legge 1/1991 e dell'art. 4 della Legge 197/1991.

La società infine potrà acquisire finanziamenti dai soci, alle condizioni e con l'osservanza delle norme di legge e delle altre disposizioni amministrative in materia, sotto la forma di versamento in conto capitale oppure sotto la forma di finanziamenti fruttiferi o infruttiferi.

La società potrà prestare, a favore dei soci e/o di terzi, fidejussioni, garanzie ed avalli.

ARTICOLO 5

Il domicilio dei soci per i loro rapporti con la società si intende eletto presso la sede sociale.

CAPITALE

ARTICOLO 6

Il capitale sociale è di Euro 1.300.000 Euro (unmilionetrecentomila) ed è diviso in quote ai sensi dell'art. 2474 del Codice Civile, così come modificato dall'articolo 4, comma 2, lettera b) del Decreto Legislativo n.213 del 24 giugno 1998.



La partecipazione degli Enti Pubblici non dovrà essere inferiore al 51% del capitale sociale, né scendere al di sotto di tale percentuale per qualsiasi motivo.

Il capitale sociale potrà essere aumentato per delibera della assemblea col voto favorevole di tanti soci che rappresentino il 70% del capitale sociale stesso.

In caso di aumento del capitale sarà riservato, salvo diversa deliberazione dell'assemblea, il diritto di opzione ai soci. Con formale deliberazione del Consiglio di Amministrazione potrà venire richiesto ai soci in proporzione alla quota posseduta di capitale sociale, il versamento dei contributi previsti dall'art. 2615 ter qualora necessari.

ARTICOLO 7

Le quote sociali sono divisibili e sono trasferibili a terzi non soci previo consenso di tanti soci che rappresentino il 70% del capitale sociale.

In caso di trasferimento di quote per atto tra vivi a titolo oneroso viene riconosciuto agli altri soci il diritto di prelazione in misura proporzionale alle loro rispettive partecipazioni. Conseguentemente il socio che intende alienare la propria quota deve darne comunicazione scritta con l'indicazione del prezzo, delle condizioni, dei termini e modalità di trasferimento e dell'identità della persona disposta all'acquisto – a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno – al Consiglio di Amministrazione che, previa valutazione dei requisiti dell'acquirente, dovrà trasmettere richiesta agli altri soci, i quali avranno diritto di esercitare la prelazione entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento di tale comunicazione. I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione dovranno, entro il suddetto termine di trenta giorni, comunicare a loro volta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, al socio proponente, la loro volontà di esercitare la prelazione a parità di condizioni di cui all'offerta, comunicando altresì la loro eventuale volontà di subentrare nei diritti di prelazione non esercitati da altri soci.

Se nel termine di trenta giorni dalla data di spedizione della raccomandata i soci non abbiano manifestato la volontà di esercitare il diritto di prelazione relativamente a tutte le



quote poste in vendita, il socio che desidera provvedere alla vendita potrà effettuare il trasferimento previa valutazione dei requisiti dell'acquirente da parte del Consiglio di Amministrazione al prezzo, con le modalità, nei termini ed alle condizioni dell'offerta, purchè il trasferimento stesso riguardi tutte le quote poste in vendita, sia effettuato nei confronti della o delle persone segnalate ed abbia luogo non oltre tre mesi dall'offerta.

GESTIONE SOCIALE E OBBLIGHI DEI CONSORZIATI

ARTICOLO 8

La società consortile, avvalendosi della propria struttura ed eventualmente dei servizi dei soci consorziati, ai sensi del successivo art.9, provvederà, sempre per conto ed interesse dei soci consorziati, al compimento di tutto quanto occorra per l'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto sociale.

La società consortile potrà anche avvalersi dell'opera di personale legato ai soci consorziati da rapporto di lavoro subordinato e dagli stessi "comandato" presso la società consortile medesima, rapportandone i costi preventivamente concordati e previa fatturazione.

ARTICOLO 9

La società consortile provvederà, sempre per conto e nell'interesse dei soci consorziati, al compimento di tutto quanto occorra per la realizzazione dell'oggetto sociale.

L'Assemblea può deliberare a carico della generalità dei soci, in proporzione alla quota sociale da ciascuno di essi rispettivamente posseduta, contributi e/o conferimenti che possono essere destinati alla costituzione di un fondo speciale consortile, nonché alle spese di funzionamento della società o al finanziamento di programmi. Le deliberazioni di cui sopra vincolano i soci aderenti quando siano state approvate nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti.

Pertanto ciascun socio si assume l'obbligo, ai sensi dell'art. 2603 n.3 c.c. e dell'art. 2478 c.c. e sotto pena di esclusione, di :



provvedere, nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, al pagamento in favore della società consortile della quota parte di sua spettanza dei costi da questa sostenuti o sostenendi, in attuazione dei programmi regolarmente approvati con le modalità di cui sopra.

L'esclusione del socio, nel caso di grave inadempimento agli obblighi assunti con il presente Statuto o derivanti dalla legge e dalle deliberazioni dell'Assemblea dei soci o del Consiglio di Amministrazione, è pronunciata dal Collegio arbitrale il quale sarà istituito e regolato secondo quanto stabilito dal successivo art. 28.

La decisione arbitrale è presa previa convocazione e audizione, nella sede dell'arbitrato, della parte nei cui confronti deve essere dichiarata l'esclusione.

Sulle somme richieste ai soci e non versate dagli stessi nei termini stabiliti, sono dovuti gli interessi "Prime Rate" ABI con la maggioranza di cinque punti in favore degli altri soci i quali, in proporzione alle rispettive quote sociali, sono tenuti sostitutivamente a provvedere ai contributi non versati dai soci inadempienti.

ARTICOLO 10

La messa in liquidazione ordinaria o speciale, l'apertura della procedura di concordato anche stragiudiziale, dell'amministrazione controllata, la cessazione dell'attività sociale o il cambiamento delle stessa da parte del socio consorziato comportano l'automatica esclusione dalla società consortile del socio nei cui confronti vengono instaurate tali procedure, con decorrenza, a tutti gli effetti, dal giorno precedente a quello della data di deliberazione o del provvedimento come specificato al successivo art. 11.

ARTICOLO 11

Le garanzie prestate dal socio escluso e/o receduto ed in essere alla data di cessazione del rapporto sociale, permarranno sino al completo assolvimento delle obbligazioni nascenti dal conseguimento dell'oggetto sociale. Nei casi di esclusione e/o recesso, di cui ai precedenti artt.9 e 10, la quota del socio escluso e/o receduto sarà obbligatoriamente



trasferita agli altri soci in proporzione alle rispettive quote di partecipazione, o a terzi che abbiano ricevuto il consenso unanime dell'Assemblea dei soci. Gli Amministratori, tali nominati in rappresentanza del socio consorziato escluso e/o receduto, cessano dalla carica decorso il termine allo spirare del quale l'esclusione e/o il recesso hanno effetto.

ARTICOLO 12

Il valore della quota nei casi di cessione o di esclusione o di recesso sarà rappresentato dall'equivalente in denaro della quota del patrimonio sociale corrispondente alla percentuale di partecipazione della parte cedente, esclusa o receduta, al Capitale sociale della società.

Ai fini della concreta determinazione del valore della quota sociale nei casi sopra riportati, si provvederà in accordo fra i soci.

In caso di disaccordo su tale valutazione la risoluzione della controversia è deferita al giudizio arbitrale di cui al successivo art. 29.

Il Collegio arbitrale giudicherà sulla base di un apposito bilancio della società redatto con riferimento alla data di scioglimento del rapporto sociale.

Il bilancio e le relative determinazioni contabili verranno eseguite direttamente dal Collegio arbitrale oppure demandate ad un professionista scelto dal Collegio stesso.

Limitatamente ai casi di esclusione o di recesso tutte le spese relative direttamente o indirettamente al lodo arbitrale, saranno a carico del socio receduto o escluso, mentre negli altri casi il socio cedente avrà a suo carico metà delle spese.

Ai fini della determinazione del valore della quota sociale limitatamente ai casi di esclusione o di recesso, si terrà conto, sulla base della ragionevole prevedibilità alla data della cessazione del rapporto sociale, di ogni futura perdita della società, restando al contrario fermo il calcolo dei profitti nelle entità acquisite per effetto dell'esecuzione dei rapporti contrattuali in corso alla data riferita.

ORGANI DELLA SOCIETA'



ARTICOLO 13

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente ed un Vice Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori, se obbligatorio per norma di legge.

ASSEMBLEA

ARTICOLO 14

Ogni socio avente diritto di intervenire all'Assemblea può, mediante delega scritta, farsi rappresentare da altra persona, anche non socio, che non sia amministratore, sindaco o dipendente della società. Ogni delegato non potrà assumere più di cinque deleghe.

ARTICOLO 15

Ogni socio ha diritto ad un voto per ogni Euro della propria quota.

Il socio in mora coi versamenti non può esercitare il diritto di voto.

ARTICOLO 16

L'Assemblea è convocata in via ordinaria e straordinaria nei casi e modi di legge.

L'Assemblea può essere convocata e riunirsi eccezionalmente in luogo diverso da quello della sede sociale, purchè in Italia; nell'avviso di convocazione potrà essere fissato altro giorno per l'eventuale seconda convocazione.

E' valida l'Assemblea, anche se non convocata, quando siano presenti tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione, vi intervengano tutti i sindaci effettivi, e sia rappresentato l'intero capitale sociale.

ARTICOLO 17

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o in caso di



sua assenza o impedimento dal Vice Presidente.

In assenza di questi, l'Assemblea medesima eleggerà il proprio Presidente.

Il Presidente propone all'Assemblea la nomina di un Segretario che potrà essere anche non socio. L'Assemblea ove necessario, elegge due scrutatori scelti tra i Soci od i Sindaci.

Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed il diritto in genere di intervenire all'Assemblea stessa.

ARTICOLO 18

L'Assemblea ordinaria e straordinaria delibera validamente con la presenza e col voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale sia in prima che in seconda convocazione.

Essa delibera a maggioranza assoluta, salvo quanto previsto dall'art. 6, terzo comma del presente statuto.

ARTICOLO 19

Le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte constare mediante verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Nei casi di legge o quanto il Presidente lo reputi opportuno il verbale verrà redatto da Notaio.

AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 20

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto di un numero di membri variabile da tre a tredici, che possono essere anche non soci; essi sono rieleggibili e durano in carica per il periodo determinato all'atto della loro nomina da parte dell'Assemblea. Il Consiglio nomina il Presidente, se a ciò non ha provveduto l'assemblea, un Vice Presidente.

Ad essi spetta il rimborso delle spese sostenute per conto della Società nell'esercizio delle



loro funzioni ferma restando la competenza dell'assemblea ordinaria per la determinazione di cui al n. 3 dell'art. 2364 del codice civile, richiamato dall'art. 2486 del codice civile e per la stipula di polizze assicurative o fondi a favore degli stessi amministratori a titolo di trattamento di fine mandato.

ARTICOLO 21

Il Consiglio di amministrazione provvede, con ogni e più ampio potere, alla ordinaria e straordinaria amministrazione della società; restano escluse dalla sua competenza unicamente le materie, che, a norma del presente statuto e di legge, sono riservate alla assemblea.

In particolare e a titolo esemplificativo il Consiglio:

- a) predisponde l'organica programmazione e le direttive generali per tutte le attività sociali al fine del raggiungimento degli scopi statutari;
- b) esamina e propone all'assemblea le eventuali variazioni allo statuto;
- c) compila i bilanci e le relazioni annuali da sottoporre all'assemblea;
- d) delibera circa la partecipazione della società ad enti, istituti, organismi e società, designando, ove occorra, le persone destinate a rappresentare nei medesimi la società stessa;
- e) cura l'esecuzione di tutte le deliberazioni dell'assemblea;
- f) redige e propone all'assemblea i regolamenti esecutivi relativi a singoli settori dell'attività sociale in applicazione del presente statuto;
- g) delibera circa la costituzione, modifica ed estinzione dei rapporti di impiego e di lavoro dei dipendenti della società, fissandone e disciplinandone altresì le mansioni, il trattamento economico, le eventuali cauzioni da prestare; nomina il Direttore Generale, se del caso, fissandone i poteri;
- h) delibera circa gli acquisti, le permute, le alienazioni, mobiliari ed immobiliari, ed in



genere circa la costituzione, modificazione ed estinzione di qualsiasi diritto reale, conferendo i relativi poteri;

- i) delibera circa la concessione, la locazione, la sublocazione e la vendita delle aree destinate ad insediamenti produttivi e degli immobili strumentali di cui pervenga in possesso;
- j) transige e compromette, promuove e sostiene liti; nomina procuratori speciali, fissandone le attribuzioni; accorda pegni ed ipoteche nonché fidejussioni, garanzie semplici e garanzie reali; consente trascrizioni, rifusioni, postergazioni, surroghe, cancellazioni ed annotazioni di vincolo, svincolo, traslazioni, rinunce ad ipoteche legali, e rende altre dichiarazioni di ogni sorta presso i pubblici registri immobiliari; compie tutte le operazioni presso i pubblici registri automobilistici, censuari e nel gran libro del debito pubblico;
- k) cura la pubblicazione, a norma di legge, del bilancio e degli atti sociali;
- l) delibera circa l'apertura di conti bancari anche allo scoperto e circa l'accensione di mutui con le garanzie richieste;
- m) può delegare particolari compiti ed attribuzioni a singoli suoi membri nominando un Consigliere Delegato fissandone poteri e compenso;
- n) delibera in generale circa tutto quanto necessario per l'attuazione delle finalità sociali.

ARTICOLO 22

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente e, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente, nella sede della società od anche in altro luogo, con lettera raccomandata spedita almeno tre giorni prima della data fissata per l'adunanza e, per i casi di urgenza, con telegramma o telefax da spedire almeno ventiquattro ore prima. La convocazione ha luogo quando il Presidente ne ravvisi l'opportunità o quando ne facciano richiesta scritta metà più uno dei consiglieri in carica.



ARTICOLO 23

Per la validità delle deliberazioni consiliari è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica, fra i quali vi sia anche il Presidente o il Vice Presidente. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti, salvo quelle relative alle materie indicate all'articolo 21 lettera a, b, d, f, l, m, et n, per le quali sarà richiesta la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, e quelle relative alle materie indicate ai punti h e i dello stesso art. 21 per le quali è richiesta la maggioranza dei 2/3 dei membri del Consiglio suddetto.

Nella prima ipotesi, in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente o di chi lo sostituisce.

PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

ARTICOLO 24

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione; la firma e la rappresentanza sociale sono affidate, anche in giudizio, al Presidente.

In caso di impedimento, il Presidente è sostituito ad ogni effetto dal Vice Presidente.

ARTICOLO 25

Il collegio Sindacale, se obbligatorio per norma di legge, è formato da 3 membri effettivi e da 2 supplenti. La sua eventuale nomina, il suo funzionamento e i suoi compiti e compensi sono disciplinati dalla legge.

Il compenso dei Sindaci è determinato in base alle tariffe professionali stabilite per legge.

BILANCIO ED UTILI

ARTICOLO 26

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvederà alla formazione del bilancio sociale costituito



dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, unitamente ad una relazione sull'andamento della gestione sociale. Quando particolari esigenze lo richiedessero l'Assemblea ordinaria per l'approvazione dei conti annuali potrà essere convocata entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, previa relazione del Consiglio di Amministrazione su tali particolari esigenze da tenersi entro il termine ordinario di quattro mesi dalla data di chiusura dell'esercizio.

ARTICOLO 27

In sede di approvazione di bilancio l'assemblea delibererà, previo accantonamento la riserva legale di almeno il cinque per cento degli utili stessi, fino a che questo non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, sulla destinazione degli eventuali utili. Qualora la società intende usufruire dei benefici fiscali e finanziari previsti dalla L. 240/81 non potrà procedere alla distribuzione di utili o di dividendi ai soci.

SCIOLIMENTO E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 28

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'Assemblea stabilirà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone i poteri, ferma l'osservanza delle norme inderogabili di legge.

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 29

Le controversie che dovessero sorgere tra la società, i soci, gli amministratori e i liquidatori, in dipendenza dei rapporti sociali e del presente statuto, saranno decise da un Collegio di tre arbitri nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo d'accordo o in difetto dal Presidente del Tribunale di Ravenna, ad istanza della parte più diligente al quale competerà altresì la nomina dell'arbitro di una delle parti che, qualora diffidata a nominare



il proprio arbitro, non abbia provveduto alla nomina stessa entro un termine di quindici giorni dalla notifica della diffida. Il Collegio arbitrale funzionerà e giudicherà in via rituale e secondo diritto, nel rispetto delle norme di cui agli artt. 810 e seguenti c.p.c.

ARTICOLO 30

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le disposizioni di legge in materia di società a responsabilità limitata e di società consortili.



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Mod. 1/R/94

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Natalina Menghetti

IL CONSIGLIERE ANZIANO

Paola Pula

IL SEGRETARIO GENERALE
Maria Capaldi

VISTO per l'assunzione dell'impegno, annotato all'apposito registro:

N.	per €	Art.P.E.G:	Int.	del bilancio
N.	per €	Art.P.E.G:	Int.	del bilancio
N.	per €	Art.P.E.G:	Int.	del bilancio

Ravenna, il 13 maggio 2003

VISTO

IL RAGIONIERE CAPO
F.to Silvia Bassani

SI ATTESTA che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio della Provincia per la pubblicazione *per quindici giorni*.

Ravenna, il - 3 LUG 2003

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Stasimilano

13/C

Il sottoscritto ATTESTA:

a) che la presente deliberazione è stata pubblicata *per quindici giorni* consecutivi all'albo pretorio della Provincia dal

al ; ed

è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno della sua pubblicazione cioè il

Ravenna, il

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Si CERTIFICA:

che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esegibile ai sensi dell'art.134, comma quarto, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Ravenna, il - 3 LUG 2003

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Si ATTESTA che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio della Provincia dal

- 3 LUG 2003 al

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ravenna, il

- 3 LUG 2003

AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI

(articolo 14 del regolamento di attribuzione di competenze e funzioni a rilevanza esterna al presidente della provincia, alla giunta provinciale, ai dirigenti e al segretario generale)

Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, entro il termine di 60 giorni dalla data di notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto conoscenza.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO